



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 89/2024

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA PER L'IMPIANTO CON NUMERO DI AUTORIZZAZIONE 1465

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023.

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/ce per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”, ed in particolare l’art. 19, ai sensi del quale “L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attività ai sensi dell'articolo 26; b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”;

VISTO in particolare l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ai sensi del quale “Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attività entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività stessa, nei seguenti casi: a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019; b) nel caso in cui l'impianto non esercita più le attività previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attività in esso previste; c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato 1 per un periodo superiore a 6 mesi”;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030 e, in particolare, l’articolo 26;

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Registro dell'Unione;

VISTO il decreto n. 146 del 16 aprile 2024 del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

VISTO il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica recante “Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica”;

VISTO l’articolo 4, comma 8, decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell’interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

VISTA l’istanza presentata dal gestore in data 28 luglio 2023, identificata con ID univoco attribuito dal portale ETS e indicato nell’allegato A della presente delibera, in cui si comunica la cessazione dell’attività dell’impianto per uscita dal campo di applicazione;

CONSIDERATO che l’impianto ha cessato le sue attività ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

VISTA la delibera del Comitato n. 42/2021 del 12 aprile 2021 recante l’aggiornamento dalla tabella nazionale di allocazione di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificato dalla direttiva 2018/410/UE, e tutti i suoi successivi aggiornamenti disposti con relative deliberazioni di questo Comitato;

CONSIDERATO che, con riferimento all’assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo 2021-2025, l’impianto in questione non ha diritto ad assegnazione di quote a titolo gratuito a partire dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione di attività ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione;

CONSIDERATO che nel Regolamento Delegato (UE) 2024/873 della Commissione del 30 gennaio 2024 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni è stata apportata una modifica significativa del comma 2 dell’art. 26, a seguito della quale a far data dal 1° gennaio 2024 gli impianti non hanno diritto alle quote a partire dal giorno successivo a quello di cessazione; pertanto, le quote saranno rilasciate in misura parziale solo per il periodo dell’anno in cui l’impianto ha effettivamente operato le proprie attività prima della cessazione;

VISTI lo schema di delibera e la relativa relazione illustrativa sottoposti al Comitato ETS in data 13 giugno 2024, elaborati sulla base della preliminare attività istruttoria svolta dalla segreteria tecnica con il supporto tecnico specialistico di Sogesid SpA, ai sensi della convenzione in essere tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Il Comitato, nella riunione del 18 giugno 2024

DELIBERA

Articolo 1

Revoca dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

1. E’ disposta la revoca dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra dell’impianto di cui all’allegato A della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2. La revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalla data del 12 marzo 2024.

Articolo 2

Assegnazione di quote a titolo gratuito per l'anno 2024

1. Al gestore sarà riconosciuto un quantitativo di quote a titolo gratuito per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 12 marzo 2024.
2. Per il calcolo dell'assegnazione delle quote a titolo gratuito di cui al comma 1 il gestore è tenuto alla trasmissione dell'apposito modello per la comunicazione di assegnazioni ai nuovi entranti, variazioni nel livello di assegnazione, cessazioni – per la fase 4 dell'EU ETS secondo le modalità e le tempistiche che saranno indicate con apposita comunicazione del Comitato.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. I corrispettivi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono versati in conformità con quanto stabilito dal D.M. 6 dicembre 2021 recante “*Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)*”.
2. Della presente Deliberazione è data comunicazione al gestore interessato attraverso pubblicazione nel sito web del Ministero della Transizione Ecologica e nel sito web del Portale ETS e all'Amministratore del Registro per effettuare le necessarie operazioni nel conto associato all'impianto.

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Beccarello

Allegato A – Dettagli relativi all'impianto oggetto di revoca dell'autorizzazione

Aut.	Identificativo dell'impianto nel Registro dell'Unione	Ragione Sociale	Denominazione Impianto	ID Pratica	Data di decorrenza della revoca autorizzazione
1465	982	CONSERVE ITALIA - CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - IN FORMA ABBREVIATA "CONSERVE ITALIA SOC.COOP. AGRICOLA".	STABILIMENTO DI RAVARINO	REV-0000031271	12/03/2024